



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Decreto Rettorale n. */2021 Oggetto: Linee Guida sul Plagio della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia

*n. della registrazione di protocollo
riportato nei metadati del sistema di
protocollo informatico Titulus

Publicato all'Albo della Scuola

Area: ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, DIDATTICA E VALUTAZIONE

U.O.: ASSICURAZIONE QUALITÀ E AFFARI LEGALI

IL RETTORE

VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
VISTA la Legge del 19 aprile 1925, n. 475, in particolare l'articolo 1;
VISTO il R.D.L. del 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge dalla Legge del 2 gennaio 1936, n. 73;
RICHIAMATO il Codice Etico e di Comportamento della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia;
CONSIDERATA la delibera del 19 maggio 2021 con la quale il Senato Accademico ha approvato le Linee Guida in oggetto;
RITENUTO di dover procedere con l'emanazione delle Linee Guida in oggetto;

DECRETA

Sono emanate le Linee Guida sul Plagio della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, come da allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Pavia, data del protocollo

IL RETTORE

Prof. Riccardo Pietrabissa

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

LINEE GUIDA SUL PLAGIO **della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia** *approvate dal Senato Accademico il 19 maggio 2021*

1. Introduzione

La Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia (la “**Scuola**”), nel perseguire i valori che sono alla base della ricerca scientifica, dell’insegnamento e delle altre attività universitarie, richiede a tutti i membri della propria Comunità, tra l’altro, di osservare, rispettare e promuovere i principi fondamentali espressi nel proprio *Codice Etico e di Comportamento* (Decreto Rettorale n.211/2018), tra i quali figurano: onestà, integrità e professionalità; diligenza, lealtà, correttezza e buona fede; valorizzazione del merito, da perseguire anche attraverso un efficace sistema di valutazione.

In questo quadro si colloca l’esigenza di identificare, prevenire e contenere, attraverso una politica di informazione, educazione e monitoraggio – di cui queste Linee guida costituiscono espressione –, il rischio di plagio, con particolare riguardo all’elaborazione delle prove finali da parte delle/gli Allieve/i e delle/gli Studentesse/i della Scuola.

2. Identificazione del rischio di plagio

Ai fini delle presenti Linee guida, per “plagio” si intende la «*appropriazione, totale o parziale, di lavoro altrui, letterario, artistico e sim., che si voglia spacciare per proprio*» [Lo Zingarelli. Vocabolario della lingua italiana, XII ed., Zanichelli, Bologna, 1993, rist. 2012, alla voce Plagio]. Ancora, costituisce “plagio” la «*Falsa attribuzione a sé di opere (spec. letterarie) o scoperte delle quali spettino ad altri i diritti di invenzione o di priorità*» [Il Devoto-Oli, Il dizionario della lingua italiana, Le Monnier, Firenze, edizione 2002-2003, alla voce Plagio].

Quanto all’elemento soggettivo della condotta, se per assumere rilevanza penale la fattispecie richiede il dolo, è opportuno notare che vi sono molteplici situazioni in cui l’illegittima appropriazione dell’altrui opera intellettuale è frutto di un comportamento negligente, come tale comunque in contrasto con i sopra richiamati principi fondamentali cui debbono conformarsi i membri della Comunità della Scuola.

In questa prospettiva, il plagio può essere riscontrato anche nel caso di un semplice lavoro riepilogativo ed espositivo (le c.d. “tesi compilative”), se l’Autrice/tore non compie alcuno sforzo di rielaborazione personale delle fonti che utilizza, non si esprime in maniera originale e/o non rende espliciti i riferimenti alle fonti da cui prende spunto per la presentazione di una tesi affermata come propria.

Possono, dunque, assumere i connotati del plagio, a titolo esemplificativo:

- La mera riformulazione e presentazione di idee o tesi altrui come se fossero proprie;
- Frasi copiate *verbatim* senza citare la fonte;
- Frasi meramente parafrasate, senza citare la fonte.



È opportuno precisare che quanto sopra vale anche nel caso in cui la fonte non citata sia costituita da altre opere di cui si è Autrice/tore o Co-autrice/tore; l'Autore/trice può inserire nella tesi parti di o intere pubblicazioni di cui è Autrice/tore o Coautore/trice, a condizione che tale inserimento sia accompagnato da esplicita dichiarazione dell'Autore/trice, inserita prima dell'indice, con l'indicazione degli opportuni riferimenti bibliografici ai propri lavori già pubblicati.

3. Prevenzione del rischio di plagio

Ciò posto, è utile chiarire che nell'ambito delle attività di ricerca è del tutto lecito utilizzare le opere altrui come base sulla quale costruire le proprie idee ed il proprio lavoro scientifico, al fine di sostenere l'elaborazione di nuove prospettive o per discutere o confutare le tesi precedentemente riportate.

La liceità della condotta è soggetta, tuttavia, ad alcune condizioni, tra cui:

- la riproduzione tra "virgolette" delle frasi riprese da opere altrui, accompagnata da un riferimento preciso all' Autrice/tore e all'opera citata *verbatim*;
- l'esplicitazione dei riferimenti puntuali all'opera consultata ed alla/al sua/o Autrice/tore, tramite una citazione diretta nel testo, una nota e/o una bibliografia, a seconda dello stile di citazione adottato nel lavoro;
- l'accurata verifica preventiva della consistenza delle opere già pubblicate, mediante consultazione di banche dati e motori di ricerca, ogni qual volta sorga il dubbio di essere in procinto di commettere un plagio.

4. Procedura di monitoraggio (*rinvio*)

La procedura di monitoraggio del rischio di plagio e la determinazione dei criteri formali e sostanziali di conformità agli *standard* fissati dalla Scuola per gli elaborati presentati come prove finali sono oggetto di apposita delibera del Senato Accademico.

Le/gli Attrici/tori del monitoraggio sono la/il Relatrice/tore (sia interna/o che esterna/o alla Scuola), la/il Controrelatrice/tore e la/il Responsabile antiplagio di Ambito Disciplinare.

La/il Relatrice/tore, nello svolgimento dei controlli antiplagio degli elaborati presentati per le prove finali, può avvalersi del supporto delle Segreterie.

L'attività di controllo della Scuola è svolta con l'ausilio tecnico di *software* dedicati.

5. Strumenti sanzionatori

In caso di plagio, tra le conseguenze sanzionatorie in cui potrà incorrere l'Autrice/tore è opportuno ricordare:

Sanzioni penali

L'art. 1 della Legge del 19 aprile 1925, n. 475 (*Repressione della falsa attribuzione di lavori altrui da parte di aspiranti al conferimento di lauree, diplomi, uffici, titoli e dignità pubbliche*)



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

sanziona penalmente la condotta di *“chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di altro grado o titolo scolastico o accademico, per l’abilitazione all’insegnamento ed all’esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come proprii, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera d’altri”*, prevedendo come pena la reclusione da tre mesi a un anno.

Sanzioni disciplinari

La condotta di plagio può altresì costituire illecito disciplinare sanzionato ai sensi del *Regolamento per i procedimenti disciplinare ad Allieve/i e Studentesse/i della Scuola*, adottato con Decreto Rettorale n.68/2019 in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 16 R.D.L. del 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge dalla Legge del 2 gennaio 1936, n. 73.

Le sanzioni - che spaziano dall’ammonizione verbale sino all’espulsione - sono elencate nel Titolo III del citato Regolamento il quale, al suo art. 7 comma 3, prevede altresì il potere del Senato accademico della Scuola di stabilire, in aggiunta alle sanzioni disciplinari irrogate, anche l’eventuale penalizzazione da applicarsi al voto di diploma.